



## COMUNICATO DEL PRESIDENTE

del 6 marzo 2024

### Indicazioni di carattere **transitorio** sulla profilazione dei responsabili di fase nei sistemi dell'Autorità.

L'articolo 15, comma 4, del codice dei contratti pubblici stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare **modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento** per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. La norma chiarisce che, se si aderisce a tale schema organizzativo, **le responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase**, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Responsabile unico del progetto.

La norma prevede che i **responsabili di fase siano nominati direttamente dalla stazione appaltante. Per poter accedere ai sistemi informativi dell'Autorità è necessario che detti soggetti siano preventivamente registrati e associati alla stazione appaltante/ente concedente di appartenenza.**

**L'Autorità sta elaborando una soluzione operativa** che consenta l'indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni di RUP e di responsabile di fase nell'ambito del profilo della stazione appaltante/ente concedente registrato sull'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). In tal modo, i vari responsabili di progetto e di fase che risulteranno associati ad una determinata stazione appaltante potranno operare direttamente nei sistemi dell'Autorità, in relazione alle singole procedure di affidamento, per le fasi di rispettiva competenza.

**Nelle more delle necessarie implementazioni dei sistemi informativi** dell'Autorità e dei conseguenti adeguamenti da parte delle Piattaforme di approvvigionamento digitale, al fine di agevolare le attività di competenza delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, **si ritiene utile consentire l'accesso ai sistemi dell'Autorità da parte dei responsabili di fase a prescindere dalla preventiva indicazione ad opera del RUP.**

A tal fine, **in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP.**

**La profilazione nei sistemi dell'Autorità con il ruolo di RUP consente di operare in tutte le fasi dell'affidamento, a prescindere dalle competenze attribuite per le fasi dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.** Sarà quindi cura della stazione appaltante/ente concedente e dei soggetti dagli stessi nominati assicurarsi che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità.

**Con successivo provvedimento dell'Autorità saranno indicate le nuove modalità per consentire la profilazione dei responsabili di fase.**

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia